

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 3 Luglio 2024

.....qt g'!.52''

Stampato il 19 giugno 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 49/2024	ord. 7 marzo 2024 Corte costituzionale - Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Calabria	art. 10 bis, c. 6°, decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12 - Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al c. 3 dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito - rif. artt. 3, 41, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	per Regione Calabria: Avv. Domenico GULLO Avv. Stato: Paola PALMIERI	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 5/2024	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Emilia-Romagna	<p>art. 3 legge Regione Emilia-Romagna 28/12/2023, n. 17</p> <p>- Energia - Concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica alla l. reg.le n. 26 del 2004 - Previsione che qualora il concessionario di derivazioni a uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista dal regio decreto n. 1775 del 1933 - Denunciata proroga automatica della durata delle concessioni sulla base di una semplice domanda da parte del concessionario, con esclusione in radice di ogni tipo di controllo da parte dell'autorità competente - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, in relazione alla libertà di stabilimento, nonché ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione</p> <p>- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. e), e 3°, Costituzione; artt. 21, 28 e 30 regio decreto 11/12/1933, n. 1775; art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 12, par. 1 e 2, direttiva UE 12/12/2006, n. 123</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Giacomo AIELLO</p> <p>per Regione Emilia-Romagna: Avv. Giandomenico FALCON Avv. Andrea MANZI</p>	NAVARRETTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 10/2024	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Liguria	<p>art. 47 legge Regione Liguria 28/12/2023, n. 20</p> <p>- Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Norme della Regione Liguria - Libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria - Previsione che, in via transitoria e fino al 2025, i dirigenti sanitari, dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale (SSR), che abbiano optato per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) possono operare nelle strutture private accreditate, anche parzialmente, con il SSR - Autorizzazione delle aziende sanitarie, enti e istituti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di ridurre le liste di attesa, in via transitoria, fino all'anno 2025, ad acquisire dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o in equipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria, anche con la suddetta modalità - Previsione che la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale dei dipendenti della dirigenza sanitaria da parte delle aziende sanitarie, enti e istituti del Servizio Sanitario Regionale, di cui al c. 2 dell'art. 47 della l. reg.le n. 20 del 2023 - Denunciata estensione dell'ambito di operatività dell'ALPI presso strutture accreditate - Contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute secondo i quali l'ALPI viene esercitata presso strutture non accreditate - Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute che non riconoscono la possibilità alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale di acquistare prestazioni rese in regime di ALPI dai propri dipendenti dirigenti sanitari - Illegittimità costituzionale derivata della previsione che attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità di svolgimento della suddetta attività</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Ruggero DI MARTINO Avv. Stato Fabrizio FEDELI</p> <p>per Regione Liguria: Avv. Francesco Saverio MARINI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

libero professionale

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. 1), e 3°, Costituzione; art. 1, c. 4°, legge 03/08/2007, n. 120; art. 15 quinquies, c. 2°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 89, c. 1°, lett. c), CCNL area della Sanità 23/01/2024